

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Notifica ex art. 143 c.p.c. e nuovo domicilio, omessa indicazione nella relata delle ricerche fatte dall'ufficiale giudiziario, validità**

*L'omessa indicazione nella relata delle ricerche anche anagrafiche fatte dall'ufficiale giudiziario delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario non costituisce causa di nullità non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'[art. 160 c.p.c.](#) Inoltre la notifica effettuata ex [art. 143 c.p.c.](#) dopo aver acquisito certificazione anagrafica attestante la residenza è valida non essendo di facile conoscibilità il nuovo domicilio del notificando che, per parte propria, ha abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi delle relative registrazioni anagrafiche e correndo quindi il rischio di una declaratoria di irreperibilità. Il fatto che altri Enti abbiano notificato o che in altro momento, peraltro successivo alla notifica del ricorso, lo stesso ricorrente abbia potuto notificare all'indirizzo effettivo è irrilevante.*

### **Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 27 aprile 2016**

*...omissis...*

A) In ordine alle eccezioni preliminari di parte convenuta ve detto quanto segue.

L'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., deve essere respinta in quanto, per costante giurisprudenza, l'omessa indicazione nella relata delle ricerche anche anagrafiche fatte dall'ufficiale giudiziario delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario non costituisce causa di nullità non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'art. 160 c.p.c. Inoltre la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. dopo aver acquisito certificazione anagrafica attestante la residenza è valida non essendo di facile conoscibilità il nuovo domicilio del notificando che, per parte propria, ha abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi delle relative registrazioni anagrafiche e correndo quindi il rischio di una declaratoria di irreperibilità. Il fatto che altri Enti abbiano notificato o che in altro momento, peraltro successivo alla notifica del ricorso, lo stesso ricorrente abbia potuto notificare all'indirizzo effettivo è irrilevante. La notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c è pertanto valida.

L'irreperibilità del Circolo *ddddds* ha reso impossibile l'instaurarsi del contraddittorio nei confronti dell'associazione, mentre il nome del legale rappresentante del Circolo all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro è stato reso noto solo dal convenuto *dddddd* nella sua costituzione.

Nessuna delle parti tuttavia ha chiesto l'integrazione del contraddittorio.

Quanto alla questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce eccezione in senso stretto, ma involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e alle relative decadenze. Inoltre il *dddd* è stato presidente del circolo *dddddd* per sua stessa ammissione (pag. 4 memoria), dal 18 giugno 2013 al 12 novembre 2013, coincidente con una parte del periodo in cui la ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa. In astratto pertanto il convenuto ha assunto la responsabilità delle obbligazioni sociali, inclusi i rapporti di lavoro.

La predetta responsabilità deve poi essere verificata nel merito, con riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

B) La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle associazioni non riconosciute è regolata dall'art. 38 c.c.. il quale prevede che delle obbligazioni rispondano personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La giurisprudenza consolidata interpreta la norma nel senso che "...non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto..." (in questo senso Cass. n. 8919/2004; n. 25748/2008; n. 29733/2011).

La giurisprudenza chiarisce anche che "...la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi..." con la conseguenza che la responsabilità dell'associato non riguarda un debito neanche in misura parziale proprio, ma si configura come obbligazione accessoria, anche se non sussidiaria ed è "...

inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione..." (Cass. n. 20485/2013; n. 12473/2015).

Il signor S. nell'interrogatorio formale ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro, ancorché ne abbia indicato modalità e orari parzialmente diversi da quelli indicati dalla ricorrente. Pertanto la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Circolo MCL San Giuseppe e la ricorrente è di fatto confermata. Tuttavia il convenuto ha presieduto l'associazione dal 18 giugno al 12 novembre 2013 e non ha quindi né stipulato l'accordo per il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, che è stato instaurato a decorrere dal 8 ottobre 2012, né lo ha risolto, essendosi il rapporto de quo concluso il 26 novembre 2012.

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, il signor S. non può essere chiamato a rispondere degli obblighi retributivi contratti dal Circolo con la ricorrente. Il ricorso nei suoi confronti deve quindi essere respinto.

Quanto alle spese, si rileva che di fatto il rapporto irregolare vi è stato, e che il Circolo ha provveduto alla regolarizzazione contributiva della ricorrente in data anteriore al deposito del ricorso ma successiva alla conclusione del rapporto di lavoro, a seguito di verbale ispettivo INPS (dichiarazione convenuto ud. 4 settembre 2015).

Si ritiene quindi che sussistano motivi sufficienti per la compensazione integrale.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa per intero le spese fra le parti. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.